RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 1966

rivolta alla Repubblica francese in merito al riordinamento del monopolio nazionale a carattere commerciale delle polveri e degli esplosivi

(66/486/CEE)

I

Il governo francese, con nota del 14 febbraio 1959, ha comunicato alla Commissione che le polveri, gli esplosivi ed alcuni prodotti intermedi (capitoli 28, 29, 36, 39 e 93 della tariffa doganale) costituiscono in Francia oggetto di un monopolio nazionale a carattere commerciale e rientrano quindi nella sfera di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 37 del Trattato.

L'obbligo di procedere ad un riordinamento di tale monopolio attenendosi ai principi enunciati in detto articolo potrebbe tuttavia essere limitato dal disposto dell'articolo 223, paragrafo 1, lettera b), del Trattato, ai sensi del quale ciascuno Stato membro può, in linea di principio, adottare le misure che ritenga necessarie alla tutela degli interessi essenziali della propria sicurezza e che si riferiscono alla produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico.

Il Consiglio ha fissato, con decisione del 15 aprile 1958, l'elenco dei prodotti ai quali possono applicarsi le citate misure. Poiché le polveri, gli esplosivi e i prodotti intermedi soggetti in Francia al monopolio delle polveri non figurano nell'elenco, non può invocarsi l'articolo 223, paragrafo 1, lettera b) per attenuare gli obblighi scaturenti dall'articolo 37 del Trattato.

Il paragrafo 1 dell'articolo 37 del Trattato resta invece applicabile alle polveri, agli esplosivi e ai prodotti intermedi soggetti in Francia al monopolio delle polveri e non figuranti nell'elenco stabilito dal Consiglio.

Il paragrafo 1 di tale articolo prevede che gli Stati membri procederanno ad un progressivo riordinamento dei monopoli nazionali che presentano un carattere commerciale, in modo che venga esclusa, alla fine del periodo transitorio, qualsiasi discriminazione tra i cittadini degli Stati membri per quanto riguarda le condizioni relative all'approvvigionamento ed agli sbocchi. La disposizione fissa gli scopi da raggiungere senza precisare i metodi di riordinamento da applicare. Questi ultimi vanno quindi valutati soltanto con riferimento alla loro efficacia ai fini della eliminazione delle discriminazioni incompatibili con l'articolo 37, paragrafo 1, del Trattato.

Riservandosi di procedere a tale esame alla luce delle esperienze acquisite in sede di applicazione della presente raccomandazione, la Commissione ritiene che, nell'ipotesi di un regime di importazioni caratterizzato dall'importazione e dal collocamento ad opera di privati sotto il controllo statale, il riordinamento di cui all'articolo 37, paragrafo 1, del Trattato debba comportare soprattutto l'esclusione della discriminazione consistente nel limitare le importazioni in provenienza dagli altri Stati membri in funzione delle possibilità di sbocco offerte dal mercato nazionale. Al fine di eliminare discriminazioni del genere prima della fine del periodo transitorio, le autorizzazioni richieste dai privati per importare dagli altri Stati membri polveri, esplosivi e prodotti intermedi soggetti al monopolio francese e non figuranti nell'elenco fissato dal Consiglio, dovranno essere concessi dal Service des Poudres nei limiti di una quantità stabilita annualmente e gradualmente aumentata ad un ritmo conforme all'articolo 37, paragrafo 3, comma 1, del Trattato.

Inoltre, poiché i prezzi di vendita all'ingrosso ed al minuto dei prodotti nazionali e di quelli importati sono fissati mediante decreto ministeriale, occorre, per escludere qualsiasi discriminazione, che i prezzi di vendita siano stabiliti in modo che per i prodotti importati dagli altri Stati membri e per gli analoghi prodotti nazionali il margine tra il prezzo di cessione e quello di vendita sia uguale.

Affinché la Commissione sia in grado di valutare le misure di riordinamento adottate, come pure i risultati con le stesse conseguite, in conformità al mandato conferitole dagli articoli 155 e 169 del Trattato, cioè di vigilare sull'esecuzione delle disposizioni di quest'ultimo, è indispensabile che essa venga informata delle possibilità di importazione scaturenti dall'applicazione dei principi precedentemente enunciati.

Per tale ragione la Commissione ha deciso di raccomandare alla Repubblica francese l'adozione di misure atte ad eliminare le discriminazioni risultanti dal monopolio nazionale a carattere commerciale delle polveri. La Commissione si riserva tuttavia di raccomandare ulteriori misure di riordinamento dei monopoli nazionali a carattere commerciale, ove le misure, di cui in appresso si raccomanda l'adesione, apparissero insufficienti a garantire, allo

scadere del periodo transitorio ed in conformità alle disposizioni dell'articolo 37 del Trattato, un adattamento dei monopoli nazionali a carattere commerciale che escluda qualsiasi discriminazione fra cittadini degli Stati membri per quanto riguarda le condizioni di approvvigionamento e gli sbocchi.

II

Per detti motivi la Commissione, ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 6, del Trattato, raccomanda al governo della Repubblica francese :

— di provvedere affinché sia concessa senza indugio ai privati qualsiasi autorizzazione per l'importazione dagli Stati membri dei prodotti non figuranti nella lista fissata dal Consiglio il 15 aprile 1958, nei limiti di una quantità da fissare ispirandosi ai principi dell'articolo 33 del Trattato ;

— di aumentare tale quantità annualmente attenendosi ai principi di detto articolo, al fine di pervenire all'eliminazione di qualsiasi limitazione delle importazioni ;

— di stabilire i prezzi di vendita in modo che, a prescindere dai diritti doganali, per i prodotti importati dagli Stati membri e per i prodotti nazionali aventi un identico prezzo di cessione, il margine tra il prezzo di cessione e quello di vendita sia uguale.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1966.

Per la Commissione

Il Presidente

Walter HALLSTEIN